

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2020, n. 18-2678

L.R. 19/2018. Disposizioni su lavori e servizi in amministrazione diretta, sul vincolo di destinazione d'uso dei beni mobili e sua durata nonché sulle modalità di erogazione dei contributi a valere sui finanziamenti di cui all'art. 43 della L.R. 2/2009 (Categoria B). Integrazione della D.G.R. 7-44 del 05.07.2019 e della D.G.R. 58-5022 del 8 maggio 2017.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la legge regionale 2/2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane; in particolare, sancisce:

all'articolo 1, comma 1, la Regione Piemonte, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive;

all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica;

all'articolo 39, comma 3, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno;

all'articolo 39, comma 4, la Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili e di sviluppo montano, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale;

all'articolo 40, comma 1, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge stessa, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;

b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;

c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38;

all'articolo 40, comma 1bis, la Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;

c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;

d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento;

all'articolo 40, comma 4, la Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate;

all'articolo 43, comma 1, le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;

b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;

c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi;

all'articolo 43, comma 3, la gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica;

all'articolo 47, comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

Richiamato, in particolare che, con D.G.R. n. 7- 44 del 5.07.2019 (“*Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”. Approvazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017*”), sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e sono state dettate, tra l’altro, le disposizioni generali per l’erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all’articolo 43 della richiamata normativa, rinviando la definizione degli interventi prioritari a specifici provvedimenti di dettaglio.

Richiamato, inoltre, che entrambi i suddetti allegati dispongono altresì che, per tutto quanto non espressamente previsto dagli stessi, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 58-5022 del 08.05.2017 “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2017. Approvazione” ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018”, all’articolo 167 (Lavori in amministrazione diretta) sancisce che: “1. *La Regione, nella concessione dei finanziamenti previsti dalle proprie leggi o da finanziamenti comunitari, autorizza i soggetti beneficiari a svolgere lavori e servizi in amministrazione diretta così come disciplinato dall’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti).* 2. *La Giunta regionale con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità finalizzati a verificare l’economicità di tali*

prestazioni rispetto alle condizioni di mercato e a garantire un adeguato controllo delle attività oggetto di finanziamento.”

Richiamato che ai sensi del suddetto articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) alla lettera gggg), per «*amministrazione diretta*» si intendono “*le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento*”.

Dato atto che, da valutazioni effettuate dal Settore Sport e tempo libero, condivise con il Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, emerge quanto segue:

per sua natura, l'amministrazione diretta è caratterizzata dalla circostanza che la società che effettua lavori e servizi provvede direttamente alla loro esecuzione assumendo operai o utilizzando il proprio personale (esecuzione in proprio);

tale modalità di esecuzione lavori presenta il vantaggio di far conseguire alla società un risparmio pari al profitto dell'imprenditore, e garantisce più efficacemente impiego di materiali adeguati e accuratezza dell'esecuzione;

l'amministrazione diretta è riconosciuta come sistema idoneo a realizzare lavori e servizi di piccola entità che non richiedono notevoli mezzi d'opera, né speciali attrezzature tecniche nei seguenti casi: quando la società già posseda la forza lavoro e si tratti di manufatti di facile esecuzione; per lavori che hanno una certa continuità (come ad esempio, quelli di manutenzione) o per i quali il controllo non può effettuarsi che durante l'esecuzione (ad es. pavimentazioni stradali);

i lavori e servizi svolti in amministrazione diretta possono consentire una realizzazione più economica degli interventi (evitando i costi dei ricarichi nonché le spese connesse alla logistica e ai trasporti da parte delle società fornitrici) con un maggior rendimento del contributo pubblico.

Ritenuto pertanto di stabilire che, in ottemperanza all'articolo 167 della L.R. 19/2018, nella concessione dei finanziamenti per gli interventi di riqualificazione, sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, potenziamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (Categoria B) previsti dalla Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*” siano ricomprese, tra le spese ammissibili, anche quelle connesse ai lavori ed ai servizi in amministrazione diretta, approvando, ad integrazione della D.G.R. 7-44 del 5.07.2019 e della D.G.R. 58-5022 del 8 maggio 2017 le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, nel rispetto di quanto disposto dal punto 23 “*Articolazione dei controlli*” della D.G.R. n. 58-5022 del 8 maggio 2017 e con riferimento a tutte e tre le articolazioni da questo definite, gli Uffici amministrativi e tecnici dei Settori regionali a cui compete, secondo la declaratoria organizzativa della Regione Piemonte, la verifica in merito alla veridicità delle attestazioni presentate, procederanno ad effettuare un controllo a campione, tramite sorteggio, sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

Dato atto, inoltre, che:

- con deliberazione 26-87 del 12.07.2019 “*LR 2/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”*. Art. 43: disposizioni per la concessione di contributi per l'anno 2019” la Giunta regionale ha definito le priorità di intervento relative ai progetti per impianti di risalita e di innevamento;
- con DD 446 del 23.7.2019 sono stati aperti i termini del bando e sono state approvate le modalità per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della D.G.R. 26-87 del 12.07.2019;
- con DD 760 del 20.12.2019 e con DD 195 del 26.11.2020 sono stati assegnati i contributi rispettivamente alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni.

Ritenuto necessario, inoltre, che a fronte dell'attuale contesto socio economico regionale e nazionale, segnato dal perdurante stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19, nonché al fine di ridurre gli spostamenti tra regioni e ridurre ulteriormente i rischi di contagio, stabilire che la

presente deliberazione trovi applicazione anche a favore dei beneficiari dei contributi assegnati con le sopra citate determinazioni dirigenziali, riferite al bando 2019 categoria B.

Dato atto che, nel corso dei lavori istruttori sui rendiconti dei precedenti bandi effettuati dal Settore Sport e tempo libero, è emersa l'esigenza di introdurre anche a favore dei soggetti pubblici ulteriori modalità di erogazione del contributo analogamente a quanto già previsto per i soggetti privati.

Ritenuto, pertanto, di integrare opportunamente gli Allegati A e B della D.G.R. 7-44 del 5.07.2019 con quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, inoltre, che sia necessario stabilire che nei bandi Categoria B sia espressamente introdotto un vincolo di destinazione d'uso e di durata relativo al mantenimento in proprietà delle attrezzature e di ogni bene mobile avente utilizzo pluriennale ed oggetto di rendicontazione ai fini del contributo, prevedendo che, a tal fine, le società beneficiarie dovranno impegnarsi a garantire, attraverso una deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dei beni acquistati con contributo regionale per una durata pari al periodo normalmente stabilito per il loro ammortamento, come definito dalla "Tabella coefficienti ammortamento" pubblicata dal Ministero delle Finanze vigente al momento della pubblicazione del bando stesso; nel caso di mancato adempimento del vincolo di durata e di destinazione in capo al beneficiario del contributo, si applicheranno le sanzioni previste agli articoli 19 (revoca del contributo) e 20 (riduzione del contributo) della D.G.R. 58-5022 del 8.5.2017.

Richiamato, a tale fine, che nel caso di mancato adempimento del vincolo di durata e di destinazione in capo al beneficiario del contributo, si applicheranno le sanzioni previste agli articoli 19 (revoca del contributo) e 20 (riduzione del contributo) della D.G.R. 58-5022 del 8.5.2017.

Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, Settore Sport e tempo libero, di adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Preso atto che, la VI Commissione Consiliare, ai sensi dell'articolo 167 della L.R. 19/2018 e dell'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 2/2009, ha espresso all'unanimità parere favorevole nella seduta del 21.12.2020 in merito ai contenuti della presente deliberazione.

Vista la L.R. n. 2/2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*";

vista la D.G.R. n. 7-44 del 5.07.2019 "*Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017*";

vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19. "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018*";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici).

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire che, in ottemperanza all'articolo 167 della L.R. 19/2018, nella concessione dei finanziamenti per gli interventi di riqualificazione, sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, potenziamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di

sviluppo montano e dell'offerta turistica (Categoria B) previsti dalla Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”* siano ricompresi, tra le spese ammissibili, anche quelle connesse ai lavori ed ai servizi in amministrazione diretta, approvando, ad integrazione della D.G.R. 7-44 del 5.07.2019 e della D.G.R. 58-5022 del 8 maggio 2017 le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che, nel rispetto di quanto disposto dal punto 23 *“Articolazione dei controlli”* della D.G.R. n. 58 – 5022 del 8 maggio 2017 e con riferimento a tutte e tre le articolazioni da questo definite, gli Uffici amministrativi e tecnici dei Settori regionali a cui compete, secondo la declaratoria organizzativa della Regione Piemonte, la verifica in merito alla veridicità delle attestazioni presentate, procederanno ad effettuare controlli a campione, tramite sorteggio, sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari;

di approvare le integrazioni agli allegati A e B della D.G.R. 7-44 del 05.07.2019 finalizzate ad ampliare la modalità di erogazione del contributo a favore dei soggetti pubblici analogamente a quanto già previsto per i soggetti privati, così come riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che nei bandi Categoria B sia espressamente introdotto un vincolo di destinazione d'uso e di durata relativo al mantenimento in proprietà delle attrezzature e di ogni bene mobile avente utilizzo pluriennale ed oggetto di rendicontazione ai fini del contributo, prevedendo che, a tal fine, le società beneficiarie dovranno impegnarsi a garantire, attraverso una deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dei beni acquistati con contributo regionale per una durata pari al periodo normalmente stabilito per il loro ammortamento, come definito dalla *“Tabella coefficienti ammortamento”* pubblicata dal Ministero delle Finanze vigente al momento della pubblicazione del bando stesso; nel caso di mancato adempimento del vincolo di durata e di destinazione in capo al beneficiario del contributo, si applicheranno le sanzioni previste agli articoli 19 (revoca del contributo) e 20 (riduzione del contributo) della D.G.R. 58-5022 del 8.5.2017;

di demandare alla Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, Settore Sport e tempo libero;

di adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

LR 19/2018. Disposizioni su lavori e servizi in amministrazione diretta, sul vincolo di destinazione d'uso dei beni mobili e sua durata nonché sulle modalità di erogazione dei contributi a valere sui finanziamenti di cui all'art. 43 della LR 2/2009 (Categoria B). Integrazione della DGR 7 - 44 del 05.07.2019 e della DGR 58 – 5022 del 8 maggio 2017.

Al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 167 della L.R. 19/2018, i criteri per l'ammissibilità dei lavori e servizi in amministrazione diretta, il presente documento fornisce le indicazioni a cui le strutture regionali preposte alle istruttorie delle rendicontazioni dei contributi relativi alla Legge 2/2009, categoria B, dovranno attenersi per considerare ammissibili le spese presentate relative a lavori o servizi in amministrazione diretta; pertanto, le presenti disposizioni vanno ad integrare la DGR 7 - 44 del 05.07.2019 e la DGR 58 – 5022 del 8 maggio 2017.

Il presente documento, inoltre, riporta le opportune integrazioni agli allegati A e B della DGR 7 - 44 del 05.07.2019 finalizzate ad ampliare la modalità di erogazione del contributo a favore dei soggetti pubblici analogamente a quanto già previsto per i soggetti privati.

Integrazione a pagina 23 dell'allegato A della DGR 7 - 44 del 05.07.2019

Dopo il periodo: "Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i lavori relativi al progetto NON DEVONO ESSERE INIZIATI PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, salvo quanto diversamente stabilito dai singoli provvedimenti deliberativi emanati in base allo stanziamento sul Bilancio annuale delle risorse economiche necessarie"

si introduce il seguente periodo:

"Nel caso di lavori e servizi in amministrazione diretta, per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 2/2009, categoria B, tutti i soggetti beneficiari che vorranno fare ricorso all'amministrazione diretta dovranno dimostrare l'economicità di tali prestazioni rispetto alle condizioni di mercato con idonea relazione sulla congruità dei costi e nel rispetto delle modalità indicate al punto 17 bis dell'allegato 1 della DGR 58 – 5022 del 08.05.2017".

Integrazione a pagina 15 dell'allegato B della DGR 7 - 44 del 05.07.2019

Dopo il periodo: "Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i lavori relativi al progetto NON DEVONO ESSERE INIZIATI PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, salvo quanto diversamente stabilito dai singoli provvedimenti deliberativi emanati in base allo stanziamento sul Bilancio annuale delle risorse economiche necessarie".

si introduce il seguente periodo:

"Nel caso di lavori e servizi in amministrazione diretta, per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 2/2009, categoria B, tutti i soggetti beneficiari che vorranno fare ricorso all'amministrazione diretta dovranno dimostrare l'economicità di tali prestazioni rispetto alle condizioni di mercato con idonea relazione sulla congruità dei costi e nel rispetto delle modalità indicate al punto 17 bis dell'allegato 1 della DGR 58 – 5022 del 08.05.2017".

Integrazione a pagina 28 dell'allegato A della DGR 7 - 44 del 05.07.2019

Nella Parte Terza, Categoria B, in fondo alla sezione "**Soggetti pubblici**" si introducono i seguenti periodi:

"In alternativa, il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità: il 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori; il restante 50% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale,

da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.

In alternativa alle modalità sopra descritte, il 100% del contributo può essere erogato a fine lavori, in un'unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato”.

Integrazione a pagina 20 dell'allegato B della DGR 7 - 44 del 05.07.2019

Nella Parte Seconda, Categoria B, in fondo alla sezione “**Soggetti pubblici**” si introducono i seguenti periodi:

“In alternativa, il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità: 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori; il restante 50% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.

In alternativa alle modalità sopra descritte, il 100% del contributo può essere erogato a fine lavori, in un'unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.”

Integrazione dell'allegato 1 della DGR 58 – 5022 del 08.05.2017

Nella parte III “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI”, dopo il punto 17 “Modalità di rendicontazione del contributo” si introduce il seguente:

“17 bis – Rendicontazione delle spese in amministrazione diretta per interventi di cui alla legge regionale 2/2009, categoria B.

Nel caso di lavori e servizi in amministrazione diretta, per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 2/2009, categoria B, alla rendicontazione delle spese (sia per la richiesta di eventuali acconti sia per la richiesta del saldo finale) dovranno essere allegati le seguenti certificazioni, redatte dai soggetti beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. certificazione del Direttore Lavori che attesti il nominativo e il numero di ore svolte dal personale impiegato per specifica attività nonché tipologia delle lavorazioni svolte;
2. certificazione dell'organo deputato alla sicurezza e salute dei lavoratori che attesti le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legge nell'esecuzione delle attività;
3. certificazione del consulente del lavoro (o, nel caso di enti pubblici, del responsabile del personale) che attesti il costo orario di ciascun dipendente;
4. certificazione del legale rappresentante che attesti il soddisfacimento del principio di economicità, il costo sostenuto e l'inserimento contabile fra le immobilizzazioni;
5. certificazione del legale rappresentante che dichiari l'eventuale computo di quota parte del cedolino su altri contributi regionali, statali o comunitari;
6. certificazione del legale rappresentante che attesti che al personale impiegato nei lavori e servizi in economia è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.